

Il Dpr che revisiona le professioni potrà incidere positivamente anche sulla committenza

# Più qualità e innovazione: opportunità dalla riforma

DI FRANCO FRISON\*

**A** più di un anno dall'approvazione del Dpr di Riforma delle Professioni è tempo, se non ancora di bilanci, di una valutazione oggi certamente più serena riguardo alle novità introdotte che – intrecciandosi con altri provvedimenti normativi di notevole importanza – hanno complessivamente determinato una revisione generale delle regole sulle quali si fonda l'attività libero professionale.

Come è noto l'iter della Riforma non è stato né breve né semplice (con alternanza di maggioranze parlamentari, Governi e ministri della Giustizia) e spesso è stato accompagnato da anacronistici e strumentali richiami alla necessità di liberalizzare le professioni, rimuovendo le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività, iniziative che hanno solo dimostrato la lontananza di alcuni settori del Paese dalla comprensione del ruolo della realtà professionale.

Anche se, per quanto riguarda gli architetti, non si è voluto fare chiarezza sui ruoli e sulle competenze sovrapposte con altre

figure professionali, equivoco del tutto assente negli altri Paesi dell'Unione, né, in generale, essere più coraggiosi e proporre innovazione e semplificazione normativa, quella approvata è sicuramente una buona Riforma, che pragmaticamente riconosce il ruolo dei professionisti nel sistema Paese e delinea alcuni capisaldi per l'esercizio della professione.

Il Consiglio nazionale degli architetti insieme al sistema ordinistico ha denunciato le inesattezze e le strumentalizzazioni che hanno accompagnato questo articolato processo, ma ha anche fornito responsabilmente un qualificato contributo sui contenuti, sulla visione generale della professione e sulle sue potenzialità per il rilancio del Paese.



■ Franco Frison

Tutte le novità sono entrate a regime e stanno determinando molteplici adempimenti a carico dei professionisti, degli Ordini e del Consiglio nazionale ma, nel medio e lungo periodo, sicuramente incideranno anche sulla committenza, rendendola più consapevole delle peculiarità del servizio professionale.

Sicuramente le professioni intellettuali posseggono oggi un modello più aderente a quello internazionale. Si è aperta, infatti, una stagione ricca di novità che merita molto impegno, ma anche altrettanta attenzione e capacità propositiva per contribuire a quel cambio di passo che la congiuntura e il nostro Paese richiedono: per mettere i professionisti e le loro competenze al servizio dei cittadini per garantire qualità del vivere, sicurezza dei territori, innovazione, etica, progettualità attenta e consapevole alle nuove istanze di cambiamento e inclusività. ■

*\*Segretario del Consiglio nazionale degli architetti, responsabile del dipartimento accesso alla professione*

IN COLLABORAZIONE CON



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

## PROFESSIONE

### LE PRINCIPALI NOVITÀ

**Albo unico nazionale.** È di nuova istituzione; tenuto dal Consiglio nazionale è l'insieme degli albi degli Ordini provinciali; riporta i dati anagrafici degli iscritti e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati a loro carico.

**Pubblicità.** Superato il divieto di farsi pubblicità ammessa con ogni mezzo (stampa, radio, tv, Internet, social network ecc.) purché riferita ad attività professionale, specializzazioni, titoli, studio professionale, compensi. Se svolta in maniera equivoca, ingannevole o denigratoria costituisce illecito disciplinare e violazione al Codice del consumatore.

**Assicurazione.** Il professionista che assume incarichi professionali deve stipulare una assicurazione per i danni derivanti al cliente dallo svolgimento della attività. La mancanza di assicurazione costituisce illecito disciplinare. I Consigli nazionali e gli Enti previdenziali hanno stipulato convenzioni collettive o individuato le compagnie che hanno proposto le migliori condizioni.

**Formazione continua.** Da febbraio 2014 è obbligatorio il costante aggiornamento professionale; il mancato rispetto di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'attività formativa è organizzata dagli Ordini o - previa autorizzazione del Consiglio nazionale e il parere vincolante del ministero della Giustizia - da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti. Il Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale definito modalità, entità, condizioni, organizzazione, gestione, requisiti minimi, per l'assolvimento dell'obbligo formativo nonché il valore del credito formativo professionale pari a un'ora. Da luglio avviata la fase sperimentale di attuazione. Da definire apposite convenzioni con Università e altre professioni.

**Disciplina.** Istituiti i Consigli di disciplina territoriali, distinti dai Consigli degli Ordini: entrambi durano in carica quattro anni. I componenti i Consigli di disciplina sono nominati dal presidente del Tribunale, un terzo di questi possono essere iscritti ad altri Ordini. Funge da presidente il membro più anziano per iscrizione all'Ordine o con maggiore anzianità anagrafica; i Consigli possono articolarsi in Collegi ma anche avere struttura interprovinciale o regionale. Le nuove norme non coinvolgono il Consiglio nazionale in quanto organo disciplinare avente natura giurisdizionale con funzioni di appello.

**Società tra Professionisti.** Possono essere costituite Stp nelle forme previste dal codice civile (di capitale, di persone, cooperative) tra professionisti iscritti a Ordini e Collegi professionali; è prevista la possibilità del socio con finalità di investimento in misura minoritaria. La Stp deve essere iscritta nella Sezione speciale dell'Albo e nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio ed è soggetta alle norme deontologiche.

**Abolizione sistema tariffario.** Le tariffe professionali sono state abolite; il compenso deve essere definito utilizzando altri parametri, pattuito prima dello svolgimento della prestazione e reso noto al committente unitamente alla complessità e articolazione della prestazione richiesta. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce illecito disciplinare.

**Tirocinio professionale.** Il tirocinio professionale obbligatorio, da svolgersi prima dello svolgimento dell'esame di Stato, non è previsto nell'ordinamento professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, pertanto i contenuti dell'art. 6 del Dpr n. 137/2012 non trovano applicazione.